

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(DINI)

di concerto col Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica

(BERLINGUER)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 SETTEMBRE 1996

Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento all'articolo XIII
della Convenzione istitutiva dell'Unione Latina, adottato con
Risoluzione n. 11 dal XIV Congresso dell'Unione Latina,
tenutosi a Parigi il 6 - 7 dicembre 1994

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	4
Emendamento	»	5
Risoluzione	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - La Convenzione di Madrid del 15 maggio 1954, ratificata ai sensi della legge 11 febbraio 1958, n. 340, che ha istituito l'Unione Latina, per lungo tempo non ha avuto pratica attuazione. Soltanto nel 1983 l'Organizzazione ha materialmente iniziato le sue attività e da allora numerosi Paesi hanno aderito all'Unione Latina fino a raggiungere l'attuale numero di 31 Stati membri (le ultime adesioni registrate sono state quelle del Mozambico e Capo Verde nel 1994 e della Colombia e Panama nel 1995).

Di fronte all'ampliamento dei Paesi partecipanti, il testo originario dell'articolo XIII della Convenzione si è rivelato tale da non consentire all'insieme degli Stati membri di lingua e regioni geografiche diverse la rappresentanza ritenuta auspicabile in seno al Consiglio esecutivo al quale l'articolo XV della Convenzione stessa attribuisce compiti di rilevante portata.

Da ciò la proposta di elevare da dieci a dodici unità i componenti del Consiglio esecutivo dell'Unione Latina.

Inoltre, la prospettiva di eventuali futuri ampliamenti dell'Organizzazione ha suggerito l'opportunità di apportare una modifica anche al paragrafo 3) dell'articolo XIII nel senso di riconoscere al Congresso, massimo organo decisionale, la facoltà di modificare ulteriormente detto articolo ed evitare, pertanto, le procedure parlamentari attualmente richieste a tal fine.

Quanto al paragrafo 4), l'equa ripartizione geografica e - si sottolinea - linguistica dei membri del Consiglio esecutivo altro non è che l'applicazione di un principio seguito presso Organismi internazionali, in particolare quelli aventi finalità culturali, che consente, appunto, ai vari Paesi membri di partecipare alla formazione delle decisioni dando il loro apporto secondo le rispettive origini e culture.

Tra l'altro, il considerare anche il criterio linguistico ai fini della ripartizione suddetta offre all'Italia, indipendentemente da altre considerazioni, motivo di far valere un ulteriore argomento inteso ad assicurare una stabile presenza in seno al Consiglio esecutivo dell'Organizzazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Emendamento all'articolo XIII della Convenzione istitutiva dell'Unione Latina, adottato con Risoluzione n. 11 dal XIV Congresso dell'Unione Latina, tenutosi a Parigi il 6-7 dicembre 1994.

Art 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Emendamento di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, secondo quanto disposto dall'articolo XXIII della Convenzione base.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

